Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I **Anno 103° — Numero 41**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 15 febbraio 1962 **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 886-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 25.

Proroga del termine per l'attuazione dei piani regolatori nei Comuni danneggiati dai terremoti del 28 dicembre 1908 e del 13 gennaio 1915.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine stabilito dagli articoli 1 e 2 della legge 11 dicembre 1952, n. 2467, è prorogato al 15 aprile 1966.

Art. 2.

Per il completamento delle opere pubbliche programmate ai sensi dell'articolo 11 della legge 4 aprile 1935, n. 454, e riguardanti l'attuazione dei piani regolatori di Messina, Reggio Calabria e Palmi, è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 500 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Gli stanziamenti suddetti possono essere altresì utilizzati per la costruzione a totale carico dello Stato di edifici pubblici anche d'interesse degli enti locali nelle città medesime.

Art. 3.

Per eliminare le baracche esistenti nel comune di Messina il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine è autorizzato il limite di impegno di lire 50 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1964-65.

Per il pagamento dei contributi suddetti la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per gli esercizi dal 1961-62 al 1998-99.

Art. 4.

Gli alloggi popolari previsti dalla presente legge saranno costruiti sulle aree in atto occupate per sede di ricoveri provvisori, già espropriate dallo Stato in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908 e successivamente trasferite al comune di Messina e all'Istituto autonomo per le case popolari di Messina.

Art. 5.

Il Ministro per i lavori pubblici è autorizzato ad assumere, per le esigenze dei programmi, impegni di spesa anche per somme eccedenti gli stanziamenti di ciascun esercizio, purchè gli impegni stessi non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 6.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-62 si farà fronte mediante riduzione di lire 50 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, numero 622, e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — TRABUCCHI — TAVIANI — GONELLA — SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 gennaio 1962, n. 26.

Norme sul servizio vestiario dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione degli oggetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonchè dei secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni della Marina sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione militare.

A cura e spese dell'Amministrazione militare è anche effettuata la somministrazione degli oggetti occorrenti per la pulizia personale ai graduati e militari di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica nonchè ai sottocapi e comuni della Marina.

Art. 2.

La dotazione degli oggetti di cui all'articolo precedente è stabilita con decreti del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Ai militari indicati nel primo comma dell'articolo precedente destinati a speciali servizi possono essere somministrati gratuitamente, in aggiunta a quelli del corredo ordinario, effetti di vestiario e di equipaggiamento personale nella misura e con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per la difesa.

Il Ministro per la difesa ha parimenti la facoltà di determinare, con suo decreto, il tipo e la qualità degli effetti di vestiario da somministrare ai comandi, enti e navi, quale dotazione a carico di inventario, per uso dei militari destinati a speciali servizi.

La durata minima dei singoli oggetti è fissata dal Ministero della difesa.

Art. 3.

Ai sergenti maggiori, secondi capi, sergenti, graduati, sottocapi, militari di truppa e comuni richiamati per istruzione e per mobilitazione o riammessi in servizio è distribuito un corredo ridotto, stabilito volta per volta in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso.

Art. 4.

E' in facoltà del Ministro per la difesa di stabilire per ogni esercizio finanziario i capi di corredo che gli ufficiali, i marescialli dell'Esercito e dell'Aeronautica e gli ufficiali e i capi della Marina possono prelevare a pagamento dai magazzini militari. I prezzi di cessione sono stabiliti in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo.

Le somme introitate per vestiario ceduto a pagamento e per vendita di residui debbono essere versate presso le Tesorerie provinciali per il conseguente reintegro dei relativi importi a favore dei capitoli riguardanti il vestiario dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Art. 5.

Sono convalidati la somministrazione, il rinnovamento e la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuati prima dell'entrata in vigore della presente legge a favore dei sergenti maggieri e sergenti dell'Aeronautica, nonchè la manutenzione gratuita degli oggetti di vestiario effettuata a favore dei graduati e militari di truppa della stessa Forza armata.

E' parimenti convalidato il rinnovamento gratuito del corredo ai secondi capi.

Art. 6.

Sono abrogate le disposizioni in contrasto e comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 7.

Alla maggiore spesa annua presunta di lire 720 milioni derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con gli ordinari stanziamenti dei capitoli n. 150 (237.000.000) e n. 158 (483.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo esercizio finanziario 1961-62 e capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 gennaio 1962, n. 27.
Disposizioni a favore degli insegnanti di storia dell'arte con notevole anzianità di servizio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Agli insegnanti di ruolo di storia dell'arte che, in possesso della abilitazione specifica, abbiano prestato, anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1188, servizio presso i licei classici statali come incaricati di tale insegnamento è valutato, ai fini giuridici, tutto il servizio da essi prestato fino alla loro assunzione in ruolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — BOSCO — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 gennaio 1962, n. 28.
Provvedimenti per il risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunale e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni nel comune di Palermo.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per attuare i piani di risanamento dei mandamenti Monte di Pietà, Palazzo Reale, Tribunali e Castellammare e delle zone radiali esterne di Borgo e Denisinni e della via Francesco Crispi nel comune di Palermo, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a concedere all'Istituto autonomo per le case popolari di Palermo contributi in annualità per la costruzione di alloggi popolari, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni. Ai fini suddetti è autorizzato il limite di impegno di lire 200 milioni in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66. Per il pagamento dei suddetti contributi in annualità la somma occorrente sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici negli esercizi dal 1961-62 al 1999-2000.

Art. 2.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a finanziare le opere pubbliche previste dai piani di risanamento, nonchè quelle connesse alla costruzione degli alloggi popolari di cui al precedente articolo 1.

Ai fini suddetti la dotazione complessiva della Cassa per il Mezzogiorno è aumentata di lire 4.250.000.000 da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 850.000.000 in ciascuno degli esercizi dal 1961-62 al 1965-66.

Art. 3.

Ai fini indicati dal precedente articolo 2, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Palermo mutui per un ammontare complessivo di lire 5 miliardi. I mutui predetti sono garantiti dallo Stato; la garanzia sarà prestata per ogni mutuo con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'interno; in pendenza della emanazione dei singoli decreti, la garanzia sarà temporaneamente assunta dalla Cassa per il Mezzogiorno.

L'Amministrazione comunale di Palermo delegherà irrevocabilmente per ogni singolo mutuo la Cassa per il Mezzogiorno a riscuotere le somme che saranno somministrate dall'Istituto finanziatore.

Art. 4.

I progetti esecutivi delle opere previste nei piani di risanamento saranno predisposti dal comune di Palermo e, in quanto finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno, approvati dal Consiglio di amministrazione della Cassa stessa ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

L'approvazione dei progetti equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge.

Art. 5.

Gli alloggi popolari costruiti con i contributi di cui al precedente articolo 1 devono essere assegnati, con diritto di prelazione, alle famiglie aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sulla edilizia popolare, purchè residenti, da non meno di un anno dalla data della presente legge, nei mandamenti e nelle zone da risanare e che devono essere trasferite per consentire l'attuazione dei piani di risanamento delle zone e dei mandamenti medesimi.

Gli alloggi suddetti dovranno essere costruiti sulle aree che saranno indicate dal Consiglio comunale.

Le famiglie interessate dovranno precisare se aspirano alla assegnazione dei suddetti alloggi in locazione o con patto di futura vendita.

Art. 6.

All'assegnazione degli alloggi provvede una apposita Commissione, nominata dal prefetto e presieduta dal sindaco, così composta:

1) il sindaco di Palermo o un suo delegato, presidente;

2) un rappresentante del prefetto;

3) il presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari o un suo rappresentante;

4) sei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale, riservando almeno un terzo dei posti alle minoranze.

La Commissione è tenuta ad assegnare gli alloggi secondo la precedenza risultante dal piano dei lavori, segnalato dagli organi tecnici interessati.

L'elenco degli assegnatari predisposto dalla Commissione suddetta deve essere pubblicato nell'albo del

Comune. Entro 30 giorni è ammesso ricorso al Consiglio comunale che decide con atto definitivo nella sua prima riunione.

Art. 7.

Al maggior onere derivante per l'attuazione della presente legge nell'esercizio 1961-1962 si farà fronte mediante riduzione di lire 350 milioni dello stanziamento previsto dall'articolo 64 della legge 24 luglio 1959, n. 622, e, per la rimanente somma, con corrispondente aliquota del provento derivante nell'esercizio medesimo dall'aumento a favore dell'erario dell'addizionale di cui al regio decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 8.

La Cassa per il Mezzogiorno ed il Ministero dei lavori pubblici possono assumere per la esigenza dei programmi, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio purchè tali impegni non superino nel totale lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari, entro i limiti degli stanziamenti rispettivi.

Art. 9.

Ai mutui assistiti dal contributo statale ai sensi della presente legge ed accordati da istituti di credito e di diritto pubblico, assicurativi o previdenziali, e dalle Casse di risparmio, sono estese le disposizioni previste dalla legge 8 aprile 1954, n. 144.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — ZACCAGNINI — SCELBA — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 30 gennaio 1962, n. 29.

Approvazione dell'atto 19 luglio 1960, n. 2344 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto lo svincolo di una porzione di area del bosco Olme dalla destinazione perpetua a coltura boschiva.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' approvato e reso esecutorio in ogni sua parte l'atto 19 luglio 1960, n. 2344 di repertorio, stipulato presso l'Intendenza di finanza di Treviso, mediante il quale il Demanio dello Stato ha accordato al comune di Cessalto, verso corresponsione della somma di lire 500.000, lo svincolo di ettari 1.29.35 di area del bosco Olmè — contraddistinta in catasto di quel Comune alla Sezione *A*, foglio XI, mappali 1-*a*, 1-*c* e 14 — dalla destinazione perpetua a coltura boschiva imposta con contratto in data 10 ottobre 1891, n. 156, repertorio Intendenza di finanza di Treviso, approvato con legge 25 luglio 1892, n. 374.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 gennaio 1962

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1961.

Piante organiche degli operai del Ministero della pubblica istruzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge n. 67 del 26 febbraio 1952;

Vista la legge n. 90 del 5 marzo 1961;

Vista la legge n. 318 del 28 marzo 1958, con la quale la tabella organica degli operai permanenti dell'Amministrazione delle antichità e belle arti è stata fissata in settecentonovantadue unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 agosto 1960, con cui il contingente degli operai temporanei della predetta Amministrazione delle arti per l'esercizio finanziario 1960-61 è stato determinato in duecentoventuno unità elevate a duecentoventinove unità con decreto interministeriale in data 10 marzo 1961;

Visto il decreto interministeriale in data 9 luglio 1960, con cui il contingente degli operai giornalieri della stessa Amministrazione delle arti è stato fissato in ottocentoquarantanove unità per l'esercizio finanziario 1960-61;

Vista la legge 24 luglio 1957, n. 756, con la quale la pianta organica degli operai permanenti della Scuola normale superiore di Pisa è stabilita in ventiquattro unità;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 marzo 1961, con il quale il contingente degli operai temporanei per i servizi della Scuola normale superiore di Pisa, delle Università e degli istituti di istruzione superiore è stato determinato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in duecentodieci unità;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1960, con cui il contingente degli operai giornalieri per le esigenzé delle Università e degli Istituti superiori è stato fissato, per l'esercizio finanziario 1960-61, in novanta unità;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 1960, con il quale si è provveduto a riconfermare in servizio per l'esercizio finanziario 1960-61 un operaio temporaneo per la Specola astronomica del Gran Sasso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 giugno 1960, con il quale è stato determinato in sei unità il contingente numerico degli operai temporanei delle biblioteche pubbliche governative e le Soprintendenze bibliografiche, per l'esercizio finanziario 1960-61;

Visto il decreto interministeriale in data 30 giugno 1960, con il quale la Direzione generale delle Accademie e biblioteche è stata autorizzata ad avvalersi di un contingente di dieci operai giornalieri, per l'esercizio finanziario 1960-61;

Visto il decreto interministeriale 24 luglio 1961, con cui si è provveduto da parte della Direzione generale delle biblioteche a confermare per l'esercizio finanziario 1961-62 gli operai giornalieri che non avevano compiuto alla data di entrata in vigore della legge n. 90 i duecentosettanta giorni di anzianità prescritti;

Considerato che del personale operaio dell'Amministrazione delle antichità e belle arti n. 235 operai permanenti, n. 42 operai temporanei, n. 422 operai giornalieri, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo 64 della citata legge n. 90, hanno chiesto la nomina ad avventizi per cui la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione stessa deve essere così stabilita:

Capi operai	n.	54
Specializzati 1ª categoria	»	334
Qualificati 2ª categoria	»	373
Comuni 3ª categoria	»	400
Manovali 4ª categoria	»	10
Totale	n.	1.171

Considerato che del personale operaio dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici n. 13 operai temporanei e n. 53 operai giornalieri, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 64 della citata legge n. 90, hanno chiesto la nomina ad avventizi per cui la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione stessa deve essere così fissata:

Specializzati 1ª categoria	n.	12
Qualificati 2ª categoria	»	107
Comuni 3ª categoria	»	82
Manovali 4ª categoria	»	52
Operaie addette ai lavori tipicamente femminili 5ª categoria	»	6
Totale	n.	259

Considerato che del personale operaio della Direzione generale delle accademie e biblioteche n. 5 operai temporanei e n. 7 operai giornalieri trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 64 della citata legge n. 90, hanno chiesto la nomina ad avventizi, per cui la pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione stessa deve essere così fissata:

Qualificati 2ª categoria . . . . n. 4

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Le piante organiche degli operai permanenti della Amministrazione delle antichità e belle arti, dell'Amministrazione universitaria, della Scuola normale superiore di Pisa e degli Osservatori astronomici e della Amministrazione delle accademie e biblioteche sono così fissate a decorrere dal 29 marzo 1961:

Amministrazione delle antichità e belle arti

Capi operai	n.	54
Specializzati 1ª categoria	»	334
Qualificati 2ª categoria	»	373
Comuni 3ª categoria	»	400
Manovali 4ª categoria	»	10

Amministrazione universitaria, Scuola normale superiore di Pisa ed Osservatori astronomici

Specializzati 1ª categoria	n.	12
Qualificati 2ª categoria	»	107
Comuni 3ª categoria	»	82
Manovali 4ª categoria	»	52
Operaie addette ai lavori tipicamente femminili 5ª categoria	»	6

Amministrazione delle accademie e biblioteche

Qualificati 2ª categoria . . . . n. 4

Dato a Roma, addì 28 settembre 1961

GRONCHI

Bosco — Taviani

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1962
Registro n. 4, foglio n. 135

(1011)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 29 maggio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Campobasso e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Campobasso presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Amoroso avv. Nicola, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Albino dott. Dario, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Maselli ing. Virgilio, rappresentante del Genio civile;

Di Vico Giovanni, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Suriani dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Lavalle Giuseppe, Genovese Domenico, Marchione Settimio, Manes Fedele, Colarossi Dino, Barberio Roberto e Todisco Nicola, rappresentanti dei lavoratori;

Cappuccilli Leonardo, Alì dott.ssa Ada, Brienza comm. Emilio e Palazzo Francesco Paolo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Farinaccio Martino, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1961

Il Ministro: SULLO

(931)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Livorno e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Livorno presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Rafanelli dott. Paolo, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Antoni dott. Renzo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Fontani rag. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Scardigli rag. Tullio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Giglioli dott. Luigi, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Del Lucchese dott. Valdo, Miniati dott. Giovanni, Pancrazi dott. Pasquale, Ceravola dott. Silvano, Barsacchi dott. Primo, Allaini dott. Ezio e Baggiani ragioniere Alvaro, rappresentanti dei lavoratori;

Bandinelli Natale, Nannotti avv. Luigi, Mannucci dott. Ettore e Lenzi Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Potenti cav. Ciniro, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 11 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

(929)

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 26 giugno 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Frosinone e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Frosinone presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Secchi rag. Costantino, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Bruni dott. Tommaso, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Calmi ing. Alberto, rappresentante del Genio civile;

Cesari dott. Francesco, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Lattes dott. Renato, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Gabriele Elio, Altini Francesco, Villani dott. Salvatore, Malandrucco Giuseppe, Belardinelli Elio, Palombi Daniele e Altobelli rag. Rigoberto, rappresentanti dei lavoratori;

Galella comm. Francesco, Cervini dott. Angelo, Sarrecchia rag. Romolo e Di Castro dott. Mario, rappresentante dei datori di lavoro;

Neglia Franco, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 giugno 1961

Il Ministro: SULLO

(930)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Pesaro e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Pesaro, presso lo Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Gheri dott. Ottavio, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro.

Biagioli rag. Alfeo, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Feo ing. Pasqualino, rappresentante del Genio civile;

Lazzari Mario, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Occhialini dott. Guido, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Mombello Giacomo, Morotti Gino, Monaldi Pino, Tinti Alfio, Godi Otello, Alessandrini Washington e Vichi Emilio, rappresentanti dei lavoratori;

Gaudenzi dott. Carlo, Mazza Celeste, Sanchietti Marco e Pandolfi rag. Sandro, rappresentanti dei datori di lavoro;

Giavoli rag. Gualtiero, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 luglio 1961

Il Ministro: SULLO

(932)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1961.

Istituzione a Torino di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Ritenuta l'opportunità di istituire a Torino un Ispettorato regionale e un Ispettorato provinciale del lavoro, per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1961, sono istituiti a Torino un Ispettorato regionale del lavoro e un Ispettorato provinciale del lavoro, per l'assolvimento dei compiti di istituto, rispettivamente, nel Piemonte e nella provincia di Torino, in sostituzione dell'Ispettorato di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 gennaio 1962
Registro n. 12 Lavoro e previdenza, foglio n. 303. — BARONE

(934)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1961.

Istituzione a Milano di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Ritenuta l'opportunità di istituire a Milano un Ispettorato regionale e un Ispettorato provinciale del lavoro, per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1961, sono istituiti a Milano un Ispettorato regionale del lavoro e un Ispettorato provinciale del lavoro, per l'assolvimento dei compiti di istituto, rispettivamente nella Lombardia e nella provincia di Milano, in sostituzione dell'Ispettorato di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1961
Registro n. 10 Lavoro e previdenza, foglio n. 52. — BARONE

(935)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1961.

Istituzione a Napoli di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Ritenuta l'opportunità di istituire a Napoli un Ispettorato regionale e un Ispettorato provinciale del lavoro, per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1961, sono istituiti a Napoli un Ispettorato regionale del lavoro e un Ispettorato provinciale del lavoro, per l'assolvimento dei compiti di istituto, rispettivamente, nella Campania e

nella provincia di Napoli, in sostituzione dell'Ispettorato di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1961
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 53. — BARONE

(936)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1961.

Istituzione a Roma di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Ritenuta l'opportunità di istituire a Roma un Ispettorato regionale e un Ispettorato provinciale del lavoro, per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1961, sono istituiti a Roma un Ispettorato regionale del lavoro e un Ispettorato provinciale del lavoro, per l'assolvimento dei compiti di istituto, rispettivamente, nel Lazio e nella provincia di Roma, in sostituzione dell'Ispettorato di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1961
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 54. — BARONE

(937)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1961.

Istituzione a Genova di un Ispettorato regionale e di un Ispettorato provinciale del lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628;

Ritenuta l'opportunità di istituire a Genova un Ispettorato regionale e un Ispettorato provinciale del lavoro, per l'assolvimento dei rispettivi compiti di istituto;

Decreta:

A decorrere dal 1° ottobre 1961, sono istituiti a Genova un Ispettorato regionale del lavoro e un Ispettorato provinciale del lavoro, per l'assolvimento dei compiti di istituto, rispettivamente, nella Liguria e nella provincia di Genova, in sostituzione dell'Ispettorato di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1950.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 settembre 1961

Il Ministro: SULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *novembre* 1961
Registro n. 10 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 51. — BARONE

(938)

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1961.

Ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto ministeriale 22 settembre 1959 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Roma e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle Associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' ricostituita, nella provincia di Roma presso lo Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento, composta dai signori:

Presidente:

Tarentini Troiani dott. Luigi, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro.

Loi dott. Libero, funzionario dell'Ufficio del lavoro designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

Membri:

Pisani geom. Spartaco, rappresentante del Genio civile;

Di Benedetto dott. Clinio, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Rampichini dott. Leandro, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Carra Giulio, Pintossi Angelo, Veronesi Giuseppe, Pala Antonio, Morra Giuseppe, Fredda Alberto e Bigi Ferruccio, rappresentanti dei lavoratori;

Capriata Corrado, Nonis dott. Alessandro, Lironcurti dott. Mario e De Cunto dott. Carlo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Bernardino Mario, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 23 settembre 1961

Il Ministro: SULLO

(933)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1961.

Proroga della chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'Industria meccanica.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 7 febbraio 1956, n. 45;

Visto l'art. 2, comma quinto, della legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visti i decreti di questo Ministero 19 dicembre 1958 e 18 marzo 1961, rispettivamente registrati alla Corte dei conti il 5 febbraio 1959 e l'8 aprile 1961, registri n. 1 e 2 Partecipazioni statali, foglio n. 166;

Considerato che non è ancora stato possibile dare completa esecuzione a tutti gli adempimenti necessari alla ultimazione della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica nel termine stabilito dal decreto ministeriale 18 marzo 1961;

Ritenuta la necessità di fissare un nuovo termine per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento Industria Meccanica - F.I.M.;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione fissata nel decreto ministeriale 19 dicembre 1958 di cui in premessa, i termini di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica, di soppressione del Fondo stesso nonchè di presentazione del rendiconto finale da parte del Comitato, previsto dalla legge 17 ottobre 1950, n. 840, sono prorogati al 30 giugno 1962.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1961

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 dicembre 1961
Registro n. 2 *Partecipazioni statali, foglio n.* 274. — BAIOCCHI

(1051)

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1962.

Dispensa dall'obbligo di impiegare le maestranze costituite in compagnie o gruppi portuali alla Società « Italsider, Altiforni e Acciaierie Ilva e Cornigliano » per le operazioni portuali che verranno eseguite nel nuovo porto siderurgico di Taranto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 110 del Codice della navigazione;

Vista la domanda in data 5 giugno 1961 della società « Ilva Alti Forni e Acciaierie d'Italia », ora « Italsider, Altiforni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano » S.p.A., in seguito ad atto di fusione in data 23 giugno 1961 a rogito del notaio G. B. Sciello, intesa ad ottenere la dispensa prevista dal citato art. 110, ultimo comma, per le operazioni di carico e scarico delle merci e materiali, di pertinenza della Società stessa, che verranno effettuate sullo sporgente principale del progettato nuovo porto siderurgico di Taranto al servizio del costruendo IV Centro siderurgico nazionale;

Riconosciute fondate le ragioni esposte dalla predetta società per quanto concerne le speciali esigenze tecniche e funzionali del ciclo di lavorazione del Centro siderurgico, che comportano un'organizzazione unitaria del complesso dei servizi sia a bordo che a terra;

Ritenuto che sussistono, altresì, motivi di pubblico interesse anche per i favorevoli riflessi che il provvedimento avrà per l'industrializzazione del Mezzogiorno, nonchè per l'ulteriore aumento del traffico marittimo in quel porto;

Decreta:

Articolo unico.

E' concessa al IV Centro siderurgico nazionale di Taranto della « Italsider, Altiforni e Acciaierie Riunite Ilva e Cornigliano » S.p.A., la facoltà di servirsi, a bordo delle navi e a terra, di proprio personale per l'esecuzione di tutte le operazioni previste dall'art. 108 del Codice della navigazione che verranno effettuate sullo sporgente principale del nuovo porto siderurgico di Taranto secondo le modalità tecniche, indicate nella domanda citata nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1962

Il Ministro: JERVOLINO

(989)

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1962.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio comunale di Sorrento.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Napoli, per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 9 novembre 1959 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'intero territorio del comune di Sorrento (Napoli);

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Sorrento;

Vista l'opposizione prodotta contro la suddetta proposta di vincolo, del comune di Sorrento;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di costruzione che si intenda erigere nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè oltre a formare dei quadri naturali di non comune bellezza panoramica, aventi anche valore estetico e tradizionale offre numerosi punti di vista accessibili al pubblico dai quali si può godere un ampio e magnifico panorama;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Sorrento (Napoli), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357 nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Napoli.

La Soprintendenza ai monumenti di Napoli curerà che il comune di Sorrento provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto allo albo comunale entro un mese dalla data della sua pub-

blicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 26 gennaio 1962

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
BADALONI

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Napoli

L'anno millenovecentocinquantanove, addì 9 novembre, alle ore 9, nella sede della Soprintendenza ai monumenti della Campania - Palazzo Reale, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Napoli, partecipano:

il presidente, dott. Ettore Ceriani;

il soprintendente ai monumenti arch. Riccardo Pacini;

il presidente dell'E.P.T. di Napoli dott. Renato Barendson

il rappresentante dei professionisti ed artisti arch. Antonio De Pascale;

il rappresentante degli agricoltori avv. Domenico Dentice conte d'Accadia.

Assente giustificato l'ing. Vincenzo Carola, rappresentante degli industriali.

Intervengono, inoltre, alla riunione ai sensi dell'art. 2 della legge:

(*Omissis*).

il sindaco di Sorrento, prof. Carlo Di Leva;

(*Omissis*).

Assiste, in qualità di segretario, il dott. Vittorio Perito, della Soprintendenza ai monumenti della Campania.

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) SORRENTO - Estensione vincolo d'insieme sull'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

Si discute, poi, l'imposizione del vincolo d'insieme su tutto il territorio comunale di Sorrento.

Il sindaco, prof. Di Leva, prende la parola per far presente che già una parte del territorio comunale è vincolata e non ritiene necessaria la proposta estensione di vincolo anche perchè è in fase di ultimazione il piano regolatore che sarà sottoposto al Consiglio comunale, per l'approvazione, il giorno 26 p. v. e chiede, pertanto, almeno un rinvio della questione sino a tale data.

Il soprintendente e il presidente replicano facendo presente che il piano regolatore non è ancora operante e prima che lo sarà passerà ancora del tempo; è quanto mai opportuno, quindi, il vincolo per impedire irreparabili alterazioni al famoso paesaggio sorrentino.

Il sindaco dichiara di non poter esprimere parere favorevole alla estensione del vincolo, oltre che per le già esposte considerazioni, anche perchè una volta imposto il vincolo su tutto il territorio, la Commissione comunale edilizia verrebbe ad essere esautorata dalle sue funzioni.

Il presidente ribadisce che la rilevante bellezza paesistica e panoramica di Sorrento non può essere ulteriormente lasciata indifesa e sostiene che motivi di urgenza, anche in considerazione di quanto prospettato dalla pubblica opinione, impongono che su tutto il territorio di Sorrento sia imposto il vincolo.

Dopo discussioni, con il voto contrario del sindaco, la Commissione, a maggioranza, decide la estensione del vincolo d'insieme su tutto il territorio comunale di Sorrento, ai sensi dei commi terzo e quarto dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, perchè esso è costituito da un paesaggio di caratteristico aspetto, avente valore estetico e tradizionale, oltre che di bellezze panoramiche considerato come quadri naturali, godibili dai vari punti di vista o di belvedere e dalle pubbliche strade, anche essi compresi nel presente vincolo.

(*Omissis*).

Alle ore 13 si scioglie la seduta redigendo il presente verbale.

Il presidente: dott. Ettore CERIANI

Il segretario: dott. V. PERITO

(941)

RELAZIONE E DECRETO PREFETTIZIO 8 febbraio 1962.

Proroga della gestione commissariale straordinaria del comune di Foggia.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1961 venne sciolto il Consiglio comunale di Foggia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune il dott. Giacomo Berretta, vice prefetto.

Il predetto commissario ha in corso di predisposizione gli adempimenti per la ricostituzione dell'amministrazione ordinaria, attraverso un nuovo esperimento elettorale, e, nello stesso tempo, sta impostando, perfezionando ed ultimando un complesso di provvedimenti: di natura finanziaria ed economica, indispensabili per assicurare il normale funzionamento dell'Ente (tra i quali il bilancio di previsione dell'esercizio in corso ed i mutui ottenuti a pareggio dei bilanci decorsi); di natura amministrativa, in relazione alla sistemazione del personale ed alla realizzazione di numerose opere pubbliche, la cui realizzazione si appalesa indilazionabile.

Rendendosi, perciò, necessario prorogare di tre mesi la gestione commissariale, si è a ciò provveduto con decreto in data odierna, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570.

Foggia, addì 8 febbraio 1962

Il Prefetto: LIOTTA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, in data 14 novembre 1961, con il quale venne sciolto il Consiglio comunale di Foggia e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione dello Ente stesso il vice prefetto dott. Giacomo Berretta;

Considerato che, venendo il 14 febbraio 1962 a scadere il termine di mesi 3 stabilito, per la durata della gestione commissariale, dal primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si rende indispensabile — ai sensi del secondo comma della citata disposizione legislativa — prorogare di tre mesi la gestione straordinaria, onde consentire che siano condotti a termine un complesso di provvedimenti amministrativi e finanziari, indispensabili per il funzionamento della civica azienda, e vengano predisposti gli adempimenti per la ricostituzione dell'Amministrazione ordinaria;

Visto l'art. 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e l'art. 10 del testo unico 15 giugno 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Foggia, tenuta dal vice prefetto dott. Giacomo Berretta, è prorogata di tre mesi, con decorrenza dal 14 febbraio 1962.

Foggia, addì 8 febbraio 1962

Il prefetto: LIOTTA

(1060)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 4 gennaio 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Roberto Donato Palarino, Vice console aggiunto di Argentina a Messina, con giurisdizione sulle provincie di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

(851)

In data 4 gennaio 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alberto F. Dumont, Console di Argentina a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

(853)

In data 16 gennaio 1962 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Guy Chandos Harcourt, Console di Gran Bretagna a Firenze, con giurisdizione sulle provincie della Toscana, dell'Umbria e delle Marche.

(855)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 1960, registrato alla Corte dei conti il 15 luglio 1960, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco del comune di Mondovì contro il vincolo di notevole interesse pubblico, imposto con decreto ministeriale in data 23 ottobre 1956 alla zona dell'ex Piazza d'Armi sita nel comune di Mondovì.

(858)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1962, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dal sig. Antonio Ferrigno in data 25 novembre 1959 contro il provvedimento del Ministero della marina mercantile che ha rigettato il ricorso avanzato dal signor Ferrigno avverso il diniego di una zona demaniale marittima in località San Marco d'Alunzio (Messina) assentita, invece, al sig. Giuseppe Battaglia.

(990)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 32

Corso dei cambi del 14 febbraio 1962 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,95	620,87	620,84	620,86	620,80	620,97	620,88	620,95	620 95	620,90
$ Can.	591,62	591 —	591,25	591,15	591,25	591,66	591,15	591,65	591,62	591,25
Kr Sv.	143,56	143,56	143,565	143,56	143,45	143,56	143,57	143,60	143,56	143,58
Kr. D.	90,23	90,18	90,22	90,20	90,20	90,22	90,27	90,20	90,23	90,20
Kr. N.	87,17	87,16	87,20	87,17	87,20	87,17	87,19	87,15	87,17	87,15
Fr. Sv.	120,34	120,33	120,35	120,37	120,35	120,35	120,36	120,30	120,34	120,30
Fol.	171,55	171,50	171,52	171,48	171,60	171,53	171,49	171,55	171,51	171,50
Fr. B.	12,47	12,475	12,475	12,437	12,47	12,47	12,4735	12,47	12,47	12,475
Fr Fr. (N.F.)	126,73	126,68	126,72	126,715	126,65	126,74	126,71	126,70	126,73	126,70
Lst.	1748,05	1747,90	1748 —	1748,05	1747,875	1748,07	1748,20	1748 —	1748,05	1748 —
Dm. occ.	155,33	155,33	155,31	155,315	155,29	155,34	155,30	155,35	155,33	155,32
Scell. Austr.	24,03	24,035	24,04	24,03375	24 —	24,04	24,035	24,03	24,03	24,035
Escudo Port.	21,79	21,80	21,73	21,79	21,80	21,79	21,79	21,78	21,79	21,78

Media dei titoli del 14 febbraio 1962

Titolo	
Rendita 5 % 1935	108,85
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,675
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,55
Id. 5 % (Città di Trieste)	99,60
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,50

Titolo	
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1963)	103,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	103,675
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	103,90
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	104,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	104,05
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,90
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	104,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	103,875

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 febbraio 1962

Valuta	
1 Dollaro USA	620,87
1 Dollaro canadese	591,15
1 Franco svizzero	143,565
1 Corona danese	90,20
1 Corona norvegese	87,18
1 Corona svedese	120,365
1 Fiorino olandese	171,485
1 Franco belga	12,473
1 Franco nuovo (N.F.)	126,712
1 Lira sterlina	1748,125
1 Marco germanico	155,307
1 Scellino austriaco	24,034
1 Escudo Port.	21,79

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un terreno sito in Calimera (Lecce).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64232 del 30 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dall'Amministrazione comunale di Calimera (Lecce), di un terreno sito in Calimera, della superficie di mq. 783, distinto in catasto al foglio n. 4, particella 12, confinante ad est con via Colaci e per gli altri tre lati col restante parco comunale, delimitato dalla provinciale Lecce-Lizzanello-Martano e del viale Virgilio e del periziato valore di L. 1.957.500 da destinare a costruzione di un Centro assistenziale.

(801)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno sito in Monselice (Padova).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64234 del 30 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare al prezzo simbolico di L. 100 dall'Amministrazione comunale di Monselice (Padova) il terreno sito in Monselice, della superficie di mq. 1400, distinto in catasto ai mappali n. 646 - lett. *b*), 1312 - lett. *a*) e 1058 - lett. *a*), confinante a nord con la strada comunale San Filippo, a est con il comune e con il campo sportivo, a sud con il Comune e ad ovest con via Caduti del Lavoro e con il Comune e del periziato valore di L. 3.500.000, da destinare a costruzione della Casa della Madre e del Bambino.

(802)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un complesso immobiliare, sito nel comune di Meldola (Forlì).

Con decreto ministeriale n. 300.8/62917 del 23 gennaio 1962, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare al prezzo definitivo ed accettato di L. 45.000.000 il complesso immobiliare di proprietà della signora Rachele Mussolini-Guidi, denominato Rocca delle Caminate, sito nella località omonima e distinto in catasto del comune di Predappio al foglio n. 58 con le particelle 43, 49, 50, e comune di Meldola al foglio n. 20 con le particelle *A*, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 70, 71, 72 e 48, con una superficie complessiva di ettari 8 circa, costituito da un edificio principale, abitazione del custode, chiesetta con due vani antistanti ed ampio parco, e del periziato valore di L. 51.000.000.

Tale complesso sarà destinato a Istituto per minori anormali psichici.

(803)

Rettifica dei dati catastali dell'area, donata all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia, su cui è costruita la Casa della Madre e del Bambino di Ceglie Messapico (Brindisi).

Con decreto ministeriale n. 300.8/64273 del 30 gennaio 1962, a rettifica del decreto A.C.I.S. n. 370.61931 del 15 luglio 1957, l'area su cui è costruita la Casa della Madre e del Bambino di Ceglie Messapico (Brindisi), a suo tempo donata dalla signora Caterina Vitale, è così individuata: il terreno di mq. 1741 del periziato valore di L. 2.611.500 è distinto in catasto dal foglio n. 50 in testa alla ditta Vitale Caterina del comune di Ceglie Messapico, da staccarsi dalle particelle 113, 114, e confina:

a nord con proprietà De Fazio Domenico, Nannavecchia Pietro e Mastro Giuditta;

ad ovest con proprietà Parisi Oronzo, Carilli Anna, Ciraci Margherita e Vitale Caterina;

ad est con la nuova strada di recente apertura;

a sud con altra proprietà Vitale Caterina.

(804)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per titoli ed esame a sessantatre posti di preside negli istituti tecnici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 sull'ordinamento dell'istruzione media;

Visto il regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367, recante norme sullo stato dei presidi negli istituti medi;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, con cui furono approvate le tabelle delle classi di concorsi-esami di Stato negli istituti di istruzione media, classica e tecnica;

Visto il regio decreto 11 febbraio 1941, n. 397, recante norme relative alla nomina dei presidi e dei direttori negli istituti e scuole di istruzione media tecnica;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, recante norme sulla nomina dei capi di istituto;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165, recante norme sull'ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale direttivo degli istituti di istruzione secondaria;

Visto l'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, recante norme sul servizio prestato nei ruoli speciali transitori del personale insegnante.

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli ed esame a posti di preside negli istituti tecnici indicati nella tabella annessa al presente decreto.

Art. 2.

Istituti tecnici agrari

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici agrari:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici agrari, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 1, colonna *D*, della tabella annessa ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie e i presidi di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo agrario i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici agrari;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche agrarie che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, all'atto dell'entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 3.

Istituti tecnici commerciali e per geometri

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali e per geometri:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici commerciali e per geometri provvisti di laurea, che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i professori ordinari di materie non tecniche negli istituti tecnici agrari e industriali, che siano in possesso di laurea ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

c) i professori ordinari di lettere italiane, di storia e di geografia, di diritto e di economia, di lingua e letteratura straniera, di matematica e disegno, negli istituti tecnici nautici, provvisti di laurea, che abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

d) i professori (con esclusione del personale femminile) delle scuole di magistero professionale per la donna e degli istituti tecnici femminili che siano muniti di laurea ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati.

Sono ammessi, inoltre, a concorrere, limitatamente a un quinto dei posti indicati al n. 2, colonna *C*, della tabella annessa:

a) i presidi delle scuole tecniche commerciali e i presidi delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo commerciale che abbiano, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, almeno un quadriennio di anzianità come presidi di ruolo ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di istituto tecnico commerciale o di istituto tecnico per geometri;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche commerciali che, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato sopra citato, dimostrino di essere stati in possesso, alla data della entrata in vigore del decreto stesso, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 4.

Istituti tecnici industriali

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli Istituti tecnici industriali per ciascun indirizzo specializzato:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici industriali i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 3, colonna *D*, della tabella annessa ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole tecniche a indirizzo industriale e i presidi di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo industriale, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi ed abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici industriali;

c) i presidi di ruolo delle scuole tecniche industriali, che ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 29 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 629, dimostrino di essere stati in possesso, alla data di entrata in vigore del citato decreto, del requisito di promuovibilità previsto dall'art. 8 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680.

Art. 5.

Istituti tecnici nautici

Sono ammessi a partecipare al concorso a posti di preside negli istituti tecnici nautici:

a) i professori ordinari negli istituti tecnici nautici, i quali siano provvisti di una delle lauree indicate al n. 4, colonna *D*, della tabella annessa, ed abbiano almeno otto anni di servizio di ruolo come ordinari, effettivamente prestato nelle scuole, con esclusione di qualsiasi equipollenza con altri servizi comandati;

b) i presidi di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, i quali abbiano almeno un quadriennio di anzianità come presidi e abbiano conseguito l'idoneità in pubblico concorso per una cattedra di materie tecniche negli istituti tecnici nautici;

Art. 6.

Particolari condizioni di ammissibilità e disposizioni finali

I professori che, essendo in possesso dell'anzianità di servizio scolastico e della laurea prescritta per l'ammissione ai suddetti concorsi appartengano ai ruoli di istituti diversi da quelli cui i concorsi medesimi si riferiscono, possono essere ammessi ai concorsi stessi, purchè si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano stati nominati nella cattedra attualmente occupata per effetto di concorso che dia adito anche alle cattedre degli istituti tecnici cui il presente concorso si riferisce, ed abbiano, in conseguenza, conservato titolo al passaggio di cattedra (limitatamente ai tipi di istituti cui le predette cattedre si riferiscono);

b) abbiano fatto parte nel passato dei ruoli degli istituti tecnici ed abbiano, pertanto, conservato titolo alla restituzione ai ruoli dei predetti istituti (limitatamente ai tipi di istituti dei cui ruoli hanno fatto parte).

A norma dell'art. 2 della legge 2 aprile 1958, n. 303, ai fini dell'ammissione ai concorsi indetti col presente decreto non è valido il servizio prestato nei ruoli speciali transitori prima dell'ammissione nei ruoli ordinari.

Art. 7.

Valutazione dei titoli e colloquio

Sono valutati, ai fini dei concorsi di cui al presente decreto, i seguenti titoli:

a) servizio effettivamente prestato dal concorrente nelle scuole statali;

b) titoli di studio e di cultura;

c) attività professionale (limitatamente ai concorsi a posti di preside negli istituti tecnici agrari e industriali).

A parità di merito sono valutati i titoli di partecipazione alla guerra o alla lotta per la liberazione.

L'esame consiste in un colloquio su argomenti attinenti alla scuola.

Art. 8.

Domande di ammissione - Documentazione - Termini

Le domande di ammissione, in carta legale da L. 200, debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica - Divisione I, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Alle predette domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

a) diploma di laurea, in originale o copia autentica, con l'indicazione del voto di laurea;

b) copia integrale dello stato di servizio, rilasciata dal competente provveditore agli studi;

c) tutti gli altri titoli, documenti e pubblicazioni che i candidati intendano presentare nel proprio interesse.

Le pubblicazioni debbono essere presentate in tre copie.

Ogni concorrente deve unire alla domanda l'elenco, in duplice copia, in carta semplice, dei titoli, dei documenti e delle pubblicazioni presentati, nonchè il *curriculum* degli studi compiuti e delle attività scolastiche e culturali svolte.

Coloro che intendono partecipare al concorso per la presidenza di più tipi di istituti elencati nell'annessa tabella devono presentare separate domande, facendo riferimento alla documentazione ed ai titoli allegati ad una di esse. Non è ammesso il riferimento a documenti e titoli presentati per altro concorso, anche se indetto dal Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione dei concorsi a posti di preside negli istituti tecnici, per cui il riferimento è ammesso. Coloro che non avranno documentato il possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso saranno esclusi dal concorso medesimo.

I titoli di servizio, di studio e cultura, di attività professionale ecc., non adeguatamente documentati, non saranno valutati.

Art. 9.

Nomina dei vincitori del concorso

I vincitori avranno diritto alla scelta della sede in ordine di graduatoria.

I vincitori che rinuncino e che non raggiungano la sede entro il termine loro assegnato saranno dichiarati decaduti da ogni diritto derivante dal concorso e non saranno ammessi a partecipare al concorso successivo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 novembre 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1962
Registro n. 4, foglio n. 13

Tabella dei concorsi a posti di preside negli istituti tecnici delle sedi messe a concorso e delle lauree tecniche prescritte

TIPI DI ISTITUTI *A*	Numero dei posti messi a concorso *B*	SEDI *C*	Lauree tecniche prescritte per i concorsi per gli istituti tecnici agrari, industriali e nautici *D*
1. Istituti tecnici agrari . . .	13	Alanno (Pescara) (con insegnamento) Alberobello (Bari) (con insegnamento) Cortona Capezzine (Arezzo) (con insegnamento) Eboli (Salerno) Finale Emilia (Modena) (con insegnamento) Larino (Campobasso) (con insegnamento) Lavello (Potenza) (con insegnamento) Locorotondo (Bari) (con insegnamento) Matera (con insegnamento) Novara (con insegnamento) Pisticci (Matera) (con insegnamento) Scerni (Chieti) (con insegnamento) Sciacca (Agrigento) (con insegnamento)	Laurea in scienze agrarie, in scienze forestali o in zooiatria o in medicina veterinaria o in chimica farmacia o in chimica industriale o in chimica tecnica o in ingegneria o in scienze naturali o in scienze naturali e fisiche o in geografia o in scienze biologiche o in scienze geologiche o in ingegneria chimica.
2. Istituti tecnici commerciali e per geometri	22	Arona comm. Benevento comm. e geom. Canosa di Puglia comm. Lucera comm. e geom. Marsala comm. Milazzo comm. Modena comm. Mondovì comm. Nola comm. e geom. Noto geom. Parma comm. e geom. Penne comm. Pontremoli comm. Reggio Calabria comm. e geom. Rieti comm. Rovigo comm. e geom. Sapri comm. Terni comm. e geom. Trieste «Da Vinci» comm. e geom. Varallo Sesia comm. Verona comm. II Istituto Volterra comm.	
3. Istituti tecnici industriali	21	Alessandria Andria (Bari) Bibbiena (Arezzo) Brindisi Cagliari Campobasso Crotone (Catanzaro) Ferrara Gela (Caltanissetta) Genova (meccanici elettricisti) Gorizia Isola del Liri (Frosinone) Lecce Perugia Pescara Ragusa Reggio Calabria Salerno Siracusa Treviso Urbino (Pesaro)	Tutte le lauree in ingegneria, laurea in chimica, in chimica e farmacia, in chimica industriale, in chimica tecnica, in fisica, in matematica e fisica, in architettura, in ingegneria chimica.

TIPI DI ISTITUTI *A*	Numero dei posti messi a concorso *B*	SEDI *C*	Lauree tecniche prescritte per i concorsi per gli istituti tecnici agrari, industriali e nautici *D*
4. Istituti tecnici nautici . . .	7	Cagliari Manfredonia (Foggia) Ortona a Mare (Chieti) Palermo Pizzo Calabro (Catanzaro) Porto Torres (Sassari) Siracusa	Laurea in discipline nautiche, lauree in ingegneria, laurea in fisica, laurea in matematica e fisica, in scienze fisiche e matematiche.

(812) *Il Ministro*: Bosco

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto per i professori dei ruoli organici in servizio nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1961.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 165;
Vista la legge 16 luglio 1960, n. 727;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Decreta:

Art. 1.
Concorsi per merito distinto

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto per soli titoli ai fini del passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio della carriera di appartenenza, di cui alla tabella *B* allegata alla legge 13 marzo 1958, n. 165, dei professori dei ruoli organici in servizio nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1961.

Materie o gruppi di materie

Scuole medie:
Italiano, Latino, Storia e Geografia, numero dei posti messi a concorso 2;
Matematica, numero dei posti messi a concorso 1;
Disegno, numero dei posti messi a concorso 1.
Scuole secondarie di avviamento professionale:
Italiano, Storia e Geografia, numero dei posti messi a concorso 1;
Contabilità, Economia domestica, Elementi di merceologia e Disegno professionale, numero dei posti messi a concorso 1.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione ai concorsi

Ai concorsi possono partecipare coloro che alla data del 1° ottobre 1961 appartengono al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferisce il concorso e che alla stessa data siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione al concorso il servizio militare prestato in reparti combattenti anteriormente alla nomina in ruolo è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, semprechè il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova e semprechè il richiedente non abbia usufruito del medesimo beneficio ai fini dell'ammissione al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Il servizio militare prestato in reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Art. 3.
Termine per la presentazione delle domande - Commissioni.

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 6, devono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e documenti, al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione inferiore di 2° grado - Div. V, piazzale dei Congressi, 15, E.U.R., entro quaranta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

Art. 4.
Valutazione dei titoli

La commissione giudicatrice dei concorsi dispone ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di merito di carattere didattico;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

I titoli valutabili debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1961.

Agli effetti della valutazione del merito didattico la Commissione tiene conto dei giudizi espressi annualmente dalle autorità scolastiche nei confronti di ciascun concorrente, relativamente all'efficacia didattica, all'azione educativa e alla consuetudine di studio, nonchè dei titoli attestanti la partecipazione con profitto a corsi di aggiornamento e di perfezionamento didattico e di ogni altro idoneo titolo.

Fra i titoli di servizio la Commissione comprende la durata del servizio di ruolo prestato con la qualifica non inferiore ad « ottimo », nonchè le prestazioni date alla scuola oltre i normali obblighi di orario ed ogni altro titolo che valga ad attestare l'attiva partecipazione dei concorrenti alla vita della scuola.

Agli effetti della valutazione dei titoli di cui alla lettera *b*) la Commissione tiene conto, oltre che delle pubblicazioni, dei risultati conseguiti dai concorrenti nel concorso per esami in base al quale ottennero la nomina nel ruolo di appartenenza, delle idoneità conseguite in concorsi per esami e per cattedre diverse dalla propria, purchè di ruolo superiore a quello di appartenenza se ottenute anteriormente alla nomina nel ruolo stesso, delle lauree e dei diplomi diversi da quelli richiesti per l'ammissione al concorso per la nomina

nel ruolo stesso, dei risultati conseguiti in precedenti concorsi di merito distinto per esami e di ogni altro titolo che valga ad attestare l'attività culturale svolta dai concorrenti.

Le sanzioni disciplinari, inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti da stabilirsi dalla commissione in relazione al grado di esse.

Alla ripartizione dei punti fra le diverse categorie di titoli la Commissione provvede nella sua prima adunanza.

Art. 5.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna Commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito dei concorsi la Commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 80 su 100.

Nella graduatoria dei vincitori la Commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio, e, subordinatamente, al più anziano di età.

La graduatoria di merito e quelle dei vincitori sono pubblicate sul Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Dalla data di pubblicazione decorre il termine per le eventuali impugnative.

Ai vincitori dei concorsi per merito distinto il passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, con decreti dei provveditori agli studi aventi effetto dal 1° ottobre 1961, con la riduzione di tre anni del periodo di permanenza nella terza classe di stipendio, stabilito dalla tabella *B* annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Art. 6.

Domanda di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

1) Nella domanda per l'ammissione ai concorsi, redatta su carta legale da L. 200 e diretta al Ministero della pubblica istruzione - Ispettorato per l'istruzione inferiore di 2° grado - Divisione V, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubili);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie d'insegnamento;

d) Istituto e sede dell'Istituto d'appartenenza alla data del 1° ottobre 1961 (i professori comandati indicheranno l'ultimo Istituto scolastico di appartenenza nonchè l'Istituto o Ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo organico ordinario nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, o per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuola pareggiata statizzata o per assunzione senza concorso);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1961;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso.

2) Nel caso in cui il candidato abbia avanzato istanza al Ministero o al Provveditorato agli studi per ottenere il riconoscimento di servizi ai fini della progressione di carriera con effetto anteriore alla data del 30 settembre 1961 e non gli risulti comunicata ancora l'emissione del relativo provvedimento, richiamerà nella domanda tale circostanza.

3) Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati:

a) un certificato rilasciato dal competente capo d'Istituto o ufficio in carta legale da L. 100 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1958-59, 1959-60 e 1960-61 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) una copia dello stato di servizio civile rilasciato dal Provveditore agli studi su carta legale da L. 200 per il primo foglio e da L. 100 per ogni foglio successivo, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

c) i candidati che intendano avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dall'art. 2 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciata dalla competente autorità militare, corredata della dichiarazione integrativa attestante il servizio militare prestato in reparti combattenti, e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute;

d) un elenco, in duplice copia, dei titoli di merito didattico, di servizio e culturali nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo. I titoli che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1961, devono essere in originale o in copia autentica (non è ammesso riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione o altri Ministeri e Uffici; i certificati attestanti i risultati dei concorsi, etc., debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame);

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in unico esemplare. (Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione; i disegni e le pitture devono essere firmati dal candidato);

f) un breve *curriculum* del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano trascorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario avverso i risultati dei concorsi, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1961

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *dicembre* 1961
Registro n. 76, *foglio n.* 163

(973)

MINISTERO DEL TESORO

Concorso a posti di agente di cambio presso la Borsa-valori di Torino

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 23 maggio 1956, n. 515, contenente norme per i concorsi ad agente di cambio;

Ritenuta la necessità di bandire il concorso per la copertura dei posti disponibili nel ruolo degli agenti di cambio della Borsa-valori di Torino;

Uditi i pareri della Camera di commercio e delle autorità di Borsa di Torino;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso a sette posti di agente di cambio nel ruolo della Borsa-valori di Torino.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso, scritta su carta da bollo da L. 200, firmata di pugno del candidato e indirizzata al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro) con allegati ed elencati tutti i documenti richiesti, dovrà essere presentata o dovrà pervenire — entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica — alla segreteria della Commissione esaminatrice, che ha sede presso l'Ufficio dell'ispettore del tesoro delegato alla vigilanza governativa della Borsa-valori di Torino.

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno indicare il cognome, il nome, la data ed il luogo di nascita, ed il proprio domicilio ed indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le eventuali comunicazioni.

Art. 3.

A corredo della domanda dovranno essere prodotti i seguenti documenti redatti in conformità delle vigenti disposizioni in materia di bollo e di legalizzazione, firmati per

esteso a cura del funzionario o pubblico ufficiale che li rilascia, giusta quanto prescritto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678:

a) fotografia in data recente, applicata su foglio bollato, con firma autentica del candidato. Il documento dev'essere munito della autenticazione della fotografia e della firma;

b) estratto dell'atto di nascita, dal quale risulti che il candidato, alla data del presente decreto, abbia compiuto il ventisettesimo anno di età e non superato il cinquantacinquesimo;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di residenza ove l'aspirante risiede da un anno e nel caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco e dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno;

g) certificato di specchiata correttezza professionale, rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, entrambi aggiornati ed annotati delle eventuali benemerenze di guerra; ovvero copia del foglio di congedo illimitato, o certificato di esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nella lista di leva;

i) diploma di laurea in giurisprudenza od in economia e commercio, in originale od in copia autentica notarile, conseguita in una Università od in altro Istituto di istruzione superiore dello Stato;

l) certificato di tirocinio pratico effettuato in una Borsa-valori per un biennio come rappresentante alle grida di agente di cambio, o per un triennio quale procuratore di agente di cambio, ovvero per un quinquennio quale funzionario presso l'ufficio di Borsa-valori o l'ufficio titoli di una Banca o quale commissionario di Borsa in proprio o come responsabile di ditta commissionaria, ammesso nel recinto riservato di una Borsa. Tale certificato dovrà riportare anche le date d'inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività sopra specificate;

m) dichiarazione con la quale l'aspirante si impegna, in caso di nomina ad agente di cambio, a cessare dalle altre sue attività incompatibili con la professione di agente di cambio e ad esercitare la professione medesima presso la Borsa di Torino nel cui ruolo venga ad essere iscritto;

n) tutti gli altri documenti e pubblicazioni che, in aggiunta ai precedenti, possono costituire titolo valutabile per la formazione della graduatoria di merito. In essi dovrà essere specificata la durata delle attività menzionate;

o) quietanza comprovante l'effettuato versamento presso la Camera di commercio di Torino della somma di L. 10.000 (diecimila) per contributo alle spese di concorso.

I certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*), debbono essere di data posteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda ad eccezione del requisito della età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del concorso.

Art. 4.

I candidati che alla data di entrata in vigore della legge 23 maggio 1956, n. 515, erano agenti di cambio in carica, o risultavano aver esercitato la professione di agente di cambio conservando i prescritti requisiti, ovvero erano procuratori di agenti di cambio o rappresentanti alle grida di agente di cambio da almeno un quinquennio, sono esentati dall'obbligo di possedere il titolo di studio di cui alla lettera *i*), dell'art. 3.

I candidati rappresentanti alle grida di agente di cambio, che al momento dell'entrata in vigore della predetta legge non avevano raggiunto il quinquennio di cui al comma precedente, possono partecipare al concorso anche se muniti di un diploma di laurea diverso da quello in giurisprudenza od in economia e commercio. Detto diploma dovrà essere prodotto in originale o in copia autentica notarile nel termine di cui all'art. 2.

Per tali candidati il limite di età è elevato ad anni sessanta.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere comprovato mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalla Camera di commercio competente a mente dell'art. 5, ultimo comma, della legge 23 maggio 1956, n. 515.

In tale certificato dovranno essere indicate le date di inizio e di fine del periodo o dei periodi di una o più delle attività stesse.

Art. 5.

Non sarà tenuto conto delle domande pervenute o presentate oltre il termine indicato nell'art. 2, ovvero sfornite di taluno dei documenti di cui al successivo art. 3. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dalla segreteria della Commissione esaminatrice. Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti per la partecipazione ad altri concorsi.

Nel caso che il titolo di studio richiesto in originale non sia stato ancora rilasciato, ovvero sia andato smarrito o distrutto, i candidati dovranno presentare il certificato sostitutivo di esso, a tutti gli effetti, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Art. 6.

Si applicano ai concorrenti ai posti di agente di cambio i benefici costituenti preferenza a parità di merito, accordati dalle vigenti disposizioni di legge nei concorsi a pubblici impieghi, ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate.

Art. 7.

Con successivo decreto sarà provveduto alla costituzione della Commissione esaminatrice a norma dell'art. 3 della legge 23 maggio 1956, n. 515.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, esaurito l'esame formale delle domande e dell'allegata documentazione, e determinati i criteri dei titoli di cui i candidati risultano in possesso, assegna, per ciascun candidato ammesso al concorso un punteggio complessivo non eccedente il limite massimo di cento e propriamente:

a) sino a sessanta punti per i vari titoli professionali;

b) sino a dieci punti per le pubblicazioni in materia di Borse valori;

c) sino a trenta punti per la prova di esame, di cui allo articolo seguente.

Per la valutazione dei titoli professionali e delle pubblicazioni in materia specifica, nonchè per la prova di esame, i commissari, compreso il presidente, dispongono di eguale numero di punti.

Art. 9.

I candidati ammessi al concorso dovranno sottoporsi, nel giorno, nell'ora e nel luogo che saranno stabiliti dalla Commissione esaminatrice e loro notificati, in tempo utile, ad una prova di idoneità dinanzi alla Commissione medesima.

La prova consisterà in un esame orale avente per oggetto principi di diritto civile, di economia politica e di scienza delle finanze, nonchè le discipline attinenti ai mercati mobiliari, la tecnica borsistica, la legislazione riguardante le Borse valori e gli usi locali di Borsa.

Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno conseguito nella prova, una votazione non inferiore a punti diciotto.

I candidati che siano agenti di cambio in carica sono dispensati, qualora ne facciano richiesta per iscritto, dal sostenere l'esame di idoneità. In tal caso ai medesimi verranno attribuiti diciotto trentesimi dei punti di cui alla lettera *c*), primo comma del precedente art. 8.

Art. 10.

La somma dei punti che i candidati conseguiranno in base all'art. 8 costituirà la classificazione complessiva.

A parità di punteggio avranno titolo preferenziale e nello ordine seguente:

a) gli agenti di cambio in carica presso altre Borse per almeno un triennio;

b) coloro che abbiano esercitato, per ugual periodo, la professione di agente di cambio conservandone i prescritti requisiti;

c) i rappresentanti alle grida di agente di cambio per almeno un quinquennio;

d) i commissionari di Borsa ammessi nei recinti riservati per almeno un quinquennio;

e) gli osservatori alle grida di istituto di credito per almeno un quinquennio.

Il periodo di tempo di cui alle lettere c), d) ed e) si calcola anche nel caso che le relative funzioni non siano state esercitate in via continuativa.

Fra i concorrenti predetti avranno la preferenza coloro i quali abbiano maggiore anzianità nell'esercizio delle relative funzioni.

Dopo le preferenze di cui sopra si osserveranno quelle spettanti ai mutilati, invalidi, ex combattenti, reduci e categorie assimilate, in applicazione dell'art. 6.

Quando non sia possibile stabilire la preferenza in base alle norme su indicate, per pari anzianità nell'esercizio delle rispettive funzioni o per mancanza, ovvero per parità di titoli di natura combattentistica, la preferenza medesima sarà determinata dalla maggiore età.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 6 i candidati dovranno produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, i seguenti documenti:

1) gli « insigniti di medaglia al valor militare, o croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto.

2) i « mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti », cioè in dipendenza della guerra 1915-18, o dei fatti d'arme per la difesa delle ex colonie dell'Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione, ovvero in conseguenza delle ferite riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, il decreto di concessione della relativa pensione od un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in bollo da L. 100, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, e vidimata dalla sede centrale dell'opera stessa, in cui siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido, ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 312 e allo articolo 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

3) i « mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 2);

4) i « mutilati ed invalidi per servizio », il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria o la voce dell'invalidità di cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) gli « orfani di guerra », cioè dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi nella difesa delle ex colonie dell'Africa orientale e per la guerra 1940-43, ovvero per la guerra di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli orfani di guerra:

6) gli « orfani dei caduti civili per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 5);

7) gli « orfani dei caduti per servizio », un certificato, su carta bollata da L. 100. rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i « feriti in combattimento », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o documento di concessione;

9) gli « insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale al merito di guerra », l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

10) i « figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti », un certificato mod. 69, rilasciato a nome del loro padre, dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle circostanze anagrafiche e del loro stato civile;

11) i « figli dei mutilati e degli invalidi per servizio », un certificato su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

12) i « figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra », gli stessi documenti di cui al n. 10);

13-*a*) gli « ex combattenti della guerra 1915-18 » oltre la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra, anche la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del Giornale militare ufficiale 1922.

Coloro che in sostituzione del servizio militare, furono imbarcati su navi mercantili durante la guerra 1915-18 proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi dalle autorità marittime competenti;

b) coloro che abbiano partecipato alle « operazioni militari in Africa orientale » dal 3 ottobre 1935, al 5 maggio 1936, la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937;

c) gli « ex combattenti » della guerra 1940-43, o della « guerra di liberazione », a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200/OM, del 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

d) i « partigiani combattenti », la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale del 21 agosto 1945, n. 518, attestante il formale riconoscimento di tale qualifica;

e) coloro che abbiano partecipato ad « operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari », la dichiarazione loro rilasciata dall'apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui all'art. 4 del decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241;

14-*a*) i « profughi dei territori di confine » che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia in cui risiedono;

b) i « profughi dell'ex Africa italiana », quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone di territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza. I profughi dell'ex Africa italiana potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

c) i « reduci dalla deportazione », l'attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza, prevista dall'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

15) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, comproveranno la loro qualifica mediante un certificato rilasciato dalla competente autorità giudiziaria, e coloro che abbiano riportate sanzioni di polizia per lo stesso motivo o siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione e gli orfani dei caduti per la lotta di liberazione, devono anche esibire apposita dichiarazione da rilasciarsi, come per i partigiani combattenti, dalle Commissioni locali di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso delle qualifiche medesime.

Art. 12.

Le qualifiche combattentistiche devono essere acquisite almeno alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

La Commissione esaminatrice può consentire che i documenti comprovanti il riconoscimento delle varie qualifiche di cui al precedente comma, vengano prodotti dai candidati anche dopo il termine di cui all'art. 2 del presente decreto, ma comunque, non oltre la data stabilita per lo svolgimento della prova di esame, sotto pena di decadenza dai relativi benefici.

Art. 13.

La Commissione esaminatrice, non appena formata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei, la trasmetterà al Ministero del tesoro che, dopo aver riconosciuta la regolarità del procedimento seguito per la formazione della stessa, l'approverà con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Unitamente alla graduatoria la Commissione invierà tutti i documenti del concorso, nonchè i verbali redatti, sia in sede di esame dei documenti, che durante l'espletamento della prova pratica, e la relazione della stessa graduatoria.

Art. 14.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1962

Il Ministro: TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° febbraio 1962
Registro n. 3 Tesoro, foglio n. 393. — CARUSO

(997)

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso per esami per il conferimento di settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, indetto con decreto ministeriale 30 novembre 1961.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 15 marzo 1951, n. 227, concernente il ruolo organico per la carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1956, n. 1507, che proroga le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, portante norme di attuazione dello Statuto della Regione Trentino-Alto Adige;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, che reca norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso del tedesco nei pubblici concorsi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, che approva il regolamento degli esami di ammissione e di promozione nei ruoli della pubblica sicurezza;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1945, n. 205;

Considerato che sono state effettuate le riserve previste dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, recante norme sull'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra;

Considerato, altresì, che dei posti attualmente vacanti, ne saranno conferiti a sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, solo 10 nella qualifica di applicato, ai sensi dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in relazione ad altrettante domande pervenute alla data del 25 novembre 1961, stabilita con circolare n. 800/9801.B.91/6 del 9 ottobre 1961;

Ritenuto che, effettuate le riserve di cui sopra, settanta posti possono essere conferiti mediante normale pubblico concorso, ai sensi del quarto comma del citato art. 352;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami per il conferimento di settanta posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo ordinario della carriera esecutiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; dei suddetti settanta posti, cinque sono riservati a favore dei candidati che superino la prova facoltativa scritta e orale di lingua tedesca e che conseguano l'idoneità nelle prove obbligatorie.

I posti riservati che non venissero coperti dai candidati predetti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) essere forniti di diploma di licenza di scuola media inferiore o altro titolo equipollente a norma delle disposizioni in vigore;

B) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°.

Tale limite massimo di età è elevato ad anni 35:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

d) per i combattenti e categorie assimilate che siano decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

e) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

f) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione di età eventualmente spettante.

Per i candidati già colpiti da abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, fermo restando il limite massimo di anni 40.

Il limite massimo di età è elevato inoltre ad anni 45:

g) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954 e per i mutilati od invalidi in occasione dei fatti di Trieste di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 654, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci 4 e da 6 ad 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375 e dal regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

h) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Il limite massimo di età è infine elevato:

1) di due anni per gli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

l) di un altro anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *i*) si cumula con quella di cui alla lettera *l*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *e*), purchè non si superino complessivamente i 40 anni.

L'elevazione di cui alle lettere *g*) ed *h*) assorbono ogni altra elevazione di limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli aspiranti che siano impiegati civili dei ruoli organici o dei ruoli aggiunti nelle Amministrazioni dello Stato, oppure operai dello Stato in possesso degli altri necessari requisiti.

C) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

E) avere il godimento dei diritti politici;

F) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

G) avere assolto gli obblighi di leva o esserne stati esentati.

Art. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, diretta al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, redatta su carta da bollo da L. 200, conformemente al modello allegato, dovrà essere presentata alla prefettura della Provincia in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I candidati residenti nel territorio di Trieste, nella Regione Trentino-Alto Adige e nella Regione della Valle d'Aosta, dovranno presentare la domanda nel termine stesso rispettivamente al Commissariato generale del Governo di Trieste, al Commissariato del Governo di Trento o all'Ufficio del Vice Commissario del Governo di Bolzano ed alla questura di Aosta.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo e dei ruoli aggiunti delle altre Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, nonchè gli operai dello Stato in possesso dei requisiti necessari, faranno pervenire le domande nel termine suddetto, rispettivamente alla prefettura della Provincia, o al Commissariato generale del Governo di Trieste, o al Commissariato del Governo nel Trentino-Alto Adige o alla questura di Aosta, a mezzo degli uffici o stabilimenti presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda, oltre al cognome e nome:

1) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) del precedente art. 2 hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) di possedere la cittadinanza italiana;

3) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate;

5) il titolo di studio;

6) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

L'Amministrazione accerterà di ufficio il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

La domanda dovrà inoltre contenere la precisa indicazione del recapito e la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la dichiarazione esplicita di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure in caso di iscrizione, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito, ove si consegua la nomina.

Nella domanda dovrà farsi esplicita richiesta delle singole prove facoltative che si intendano eventualmente sostenere: stenografia, lingue straniere (francese, inglese o tedesco), a norma dell'art. 9 del presente decreto.

I candidati che desiderano concorrere anche ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno farne richiesta nella domanda stessa.

Inoltre, i candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ai posti riservati di cui al comma precedente, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca, tutte le prove obbligatorie di esame.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del l'aspirante. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della suddetta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o stabilimento presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che supereranno la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, entro il termine perentorio di giorni 20, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i documenti prescritti per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

A tal fine gli interessati dovranno produrre i seguenti documenti:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e appartenenti a categorie assimilate, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/Od.6 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

b) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o la copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

c) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la residenza;

d) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, o siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre in carta da bollo da L. 100, attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza;

e) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati o invalidi di guerra, dovranno produrre il libretto di pensione di guerra o l'estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale al quale dev'essere allegato un documento che dia la prova della corresponsione degli assegni di convalescenza da parte dell'autorità militare e della riconosciuta dipendenza da causa di servizio di guerra da parte del distretto militare o dell'ospedale militare, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure la dichiarazione di invalidità rilasciata dalla rappresentanza provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra, ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

f) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio, dovranno produrre il libretto di pensione privilegiata ordinaria, o lo estratto del libretto medesimo, oppure il decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure l'estratto del referto medico collegiale, dal quale risulti la descrizione sommaria della invalidità agli effetti della liquidazione della pensione privilegiata ordinaria, nonchè la dipendenza da causa di servizio, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

g) gli orfani dei caduti in guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, comprovante tale loro qualità. In questa categoria rientrano anche gli orfani di madre deceduta per fatto di guerra, ai sensi della legge 23 febbraio 1960, n. 92;

h) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, comprovante tale loro qualità, oppure il certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

i) i figli degli invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile comprovante tale loro qualità; i figli degli invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

l) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato Italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualità mediante l'attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

m) i coniugati ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Ogni altro titolo di preferenza previsto dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovrà essere provato esibendo idonea documentazione.

Art. 6.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tale fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione personale, nel termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno sucessivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100 dal quale risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, abbia compiuto il 18° anno di età e non superato il 30°.

I concorrenti che abbiano superato il 30° anno di età dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o precedenza di cui all'art. 5;

b) titolo originale di studio o copia autentica in carta da bollo da L. 300, ovvero il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

La autenticazione può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o dal segretario comunale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale, il candidato deve, presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

c) certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100;

d) certificato, in carta da bollo da L. 100, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

f) certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è fisicamente idoneo all'impiego messo a concorso.

Il detto certificato dovrà contenere, altresì, l'attestazione che è stato eseguito l'accertamento sierologico, prescritto dall'art. 7, primo comma, della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa dovrà essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego messo a concorso.

Per coloro che siano invalidi di guerra o che appartengono ad altre categorie assimilate agli invalidi di guerra o che siano invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i vincitori del concorso per i quali lo ritenga necessario;

g) copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 300 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza in bollo da L. 100, per i candidati che non abbiano ancora adempiuto agli obblighi militari. Il certificato di esito di leva dovrà contenere il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di visita di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I concorrenti che si trovino alle armi possono produrre in luogo del documento di cui sopra, un certificato, in carta da bollo da L. 100, del comando del Corpo a cui appartengono;

h) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare su carta da bollo da L. 300, rilasciata dalla Amministrazione dalla quale dipendono. In detto documento devono risultare le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'Amministrazione, di cui al primo comma dello stesso art. 6.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo o dei ruoli aggiunti o salariati in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *b*), *f*), *g*), *h*) del richiamato art. 6.

I candidati che siano già dipendenti civili di ruolo della Amministrazione di pubblica sicurezza, sono esentati dal produrre anche il documento di cui alla lettera *h*) del precedente art. 6.

Il personale in servizio effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è esentato dal produrre anche i documenti di cui alle lettere *c*) ed *e*) del succitato art. 6.

I concorrenti che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo del documento di cui alla lettera *g*) del suindicato art. 6, un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Soltanto i candidati iscritti nell'elenco dei poveri possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*) del precedente art. 6, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o della autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 8.

Le domande e i documenti che saranno presentati o perverranno dopo i termini rispettivamente stabiliti dai precedenti articoli 4 e 5, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 6 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi indetti da altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 9.

L'esame consterà, di due prove scritte, di una prova pratica e di una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

Prove scritte:

1) nozioni generali di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di storia civile d'Italia dal 1815 e di geografia fisica e politica d'Europa.

Prova orale:

1) le materie sulle quali vertono le prove scritte;

2) nozioni circa l'ordinamento degli archivi amministrativi;

3) nozioni generali di diritto penale, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento.

La prova pratica di dattilografia consisterà nella scritturazione a macchina mediante copiatura, entro i limiti di tempo che saranno fissati dalla Commissione, di uno scritto a carattere di stampa che corrisponda almeno ad una facciata dattilografata di foglio tipo protocollo.

Prove facoltative:

1) stenografia;

2) lingua straniera (francese, inglese, tedesca).

I candidati che aspirano a concorrere ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno sostenere, oltre alla prova orale, una prova scritta di lingua tedesca, dimostrando in entrambe una perfetta conoscenza della lingua.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente, dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato. Sarà consentito l'uso del vocabolario.

I candidati di cui all'art. 4 che concorrono ai posti riservati e che hanno chiesto di sostenere in lingua tedesca tutte le prove obbligatorie di esame, dovranno, in luogo della prova scritta e orale di tedesco, prevista dai due commi precedenti, dimostrare di avere piena conoscenza della lingua italiana, mediante una prova scritta e orale in questa lingua. La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

Per il giudizio sulle prove di lingue straniere e sulla prova facoltativa di stenografia, alla Commissione giudicatrice sarà aggregato un esperto per ciascuna prova con voto consultivo.

Art. 10.

Le prove scritte e la prova pratica avranno luogo nella località e nei giorni che saranno fissati con successivo decreto, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con le riserve di posti previste dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste dalle vigenti disposizioni a favore dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate, degli ex combattenti e categorie assimilate.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquisteranno alcun diritto a coprire i posti che si rendessero eventualmente vacanti successivamente.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno nominati applicati aggiunti di pubblica sicurezza in prova. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati entro il termine che sarà stabilito.

Il direttore capo della divisione del personale di pubblica sicurezza è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1961

Il Ministro: SCELBA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *gennaio* 1962
Registro n. 2 *Interno, foglio n.* 279. — MARTORELLA

ALLEGATO

(Modello della domanda su
carta bollata da L. 200)

Al Ministero dell'Interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione Personale. — ROMA

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . a . . . ., residente in . . . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di . . . . . posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

3) di non avere riportato condanne penali;

4) di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso . . . .;

5) di avere assolto agli obblighi di leva (o di esserne stato esentato);

6) di essere disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi residenza;

7) di non essere iscritto ad alcun partito politico.

Con osservanza

. . . . . . addì . . . .

Firma e indirizzo

. . . .

Autentica della firma

. . . .

N.B. — *A*) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del bando di concorso, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età.

B) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche Amministrazioni, dovono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

C) Gli aspiranti che intendano concorrere ai cinque posti riservati di cui all'art. 1 del bando di concorso, devono dichiarare di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua tedesca.

D) Gli aspiranti, cittadini italiani, di lingua tedesca, che concorrono ai posti riservati di cui all'art. 1 del bando e desiderano effettuare tutte le prove obbligatorie di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta sulla domanda, dichiarando altresì di voler sostenere la prova scritta e orale di lingua italiana.

E) Gli aspiranti dovranno fare esplicita richiesta delle singole prove d'esame facoltative che intendono eventualmente sostenere (stenografia, lingue straniere: francese, inglese e tedesco).

(653)

Graduatoria del concorso al posto di segretario generale di 2ª classe vacante nel comune di Vigevano

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 28 aprile 1959 per il conferimento del posto di segretario generale di 2ª classe (grado H) vacante nel comune di Vigevano;

Visto il decreto ministeriale in data 27 gennaio 1962, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371 e la legge 9 agosto 1954, n. 748;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacante nel comune di Vigevano nell'ordine appresso indicato:

1. Soardi dott. Mario . . . . punti 85,52 su 132
2. Romano dott. Antonio . . . . . . » 85,26 »
3. Succi Cimentini dott. Flobert . . . » 85,08 »
4. Schiavina dott. Renato . . . . . . » 83,04 »
5. Vailati dott. Costantino . . . . . » 81,60 »
6. Vucusa dott. Riccardo . . . . . . » 81,46 »
7. Pianigiani dott. Quintilio . . . . . » 80,76 »
8. Di Pilla dott. Giovannangelo . . . » 80,55 »
9. Petrone Giovanni . . . . » 79,66 »
10. Zuanni dott. Federico . . . . . . » 78,92 »
11. Pasqualis dott. Marcello . . . . . » 78,42 »
12. Di Santo dott. Angelo . . . . . . » 78 — »
13. Bitetti dott. Giuseppe . . . . . . » 77,29 »
14. Bonasia dott. Michele . . . . . . » 77,04 »
15. Di Simine dott. Eugenio . . . . . » 76,73 »
16. Camassa Gino . . . . » 75,02 »
17. Quadri dott. Luigi . . . . » 74,85 »
18. Eydoux dott. Ermanno . . . . . » 74,33 »
19. Aiello dott. Salvatore . . . . . . » 74,29 »
20. Silvano dott. Guido . . . . » 74,10 »
21. Schinco dott. Emilio . . . . » 73,39 »
22. Sardella dott. Pasquale . . . . . » 72,73 »
23. Cardinali dott. G. Vincenzo . . . . » 70,77 »
24. Rabacchino dott. Emilio . . . . . » 70,11 »
25. Panebianco dott. Gaetano . . . . . » 68 — »
26. Di Conza dott. Beniamino . . . . » 66,55 »
27. Grimaldi Sisto Antonio . . . . . . » 64,02 »
28. Del Mastro dott. Guido . . . . . . » 59,72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1962

p. *Il Ministro*: BISORI

(974)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI LATINA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 342, del 30 gennaio 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1960;

Visto il successivo proprio decreto n. 3863, dell'8 novembre 1961, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visti i processi verbali della Commissione giudicatrice del concorso;

Riconosciuta la regolarità degli atti;

Visto l'articolo 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei al concorso di cui in premessa:

1. Iacotucci Andrea . . . . . punti 53,247 su 100
2. Paoletti Adriano . . . . . » 51,974 »
3. Spada Giovanni . . . . . » 51.081 »
4. Pietrocarlo Amedeo . . . . » 50,748 »
5. Coletta Mario . . . . . . » 50,088 »
6. Squarcia Piero Eugenio . . . » 48,725 »
7. La Penna Aurelio . . . . . » 47,732 »
8. Saltarelli Giuseppe . . . . . » 47,727 »
9. Palazzi Alfredo . . . . . . » 45,578 »
10. Malato Tullio . . . . . . » 45,510 »
11. Mariorenzi Clino . . . . . » 44,087 »
12. Izzo Mario . . . . » 43,915 »
13. Probbo Alfredo . . . . . . » 43,681 »
14. Tatarelli Antonio . . . . . » 42,573 »
15. Chinappi Luigi . . . . . . » 40,409 »
16. Valentini Fernando . . . . . » 40,016 »
17. Cervone Tonino . . . . . » 37,091 »

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura a quello dell'Ufficio del medico provinciale, e dei Comuni interessati.

Latina, addì 22 gennaio 1962

Il medico provinciale: MELE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 342 del 30 gennaio 1961, con il quale veniva indetto un pubblico concorso. per titoli ed esami, a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Latina alla data del 30 novembre 1960;

Visto il successivo decreto n. 3863, dell'8 novembre 1961, con il quale veniva costituito la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n. 261 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto l'art. 6 della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati nel concorso di cui alla premessa narrativa sono dichiarati vincitori per la sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Iacotucci Andrea, per la condotta medica unica del comune di Itri;

2) Paoletti Adriano, per la condotta medica unica del comune di Bassiano.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della prefettura, a quello dell'Ufficio del medico provinciale e dei Comuni interessati.

Latina, addì 22 gennaio 1962

Il medico provinciale: MELE

(675)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.